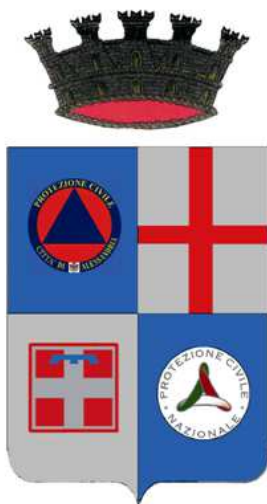




Città di Alessandria



Regolamento del
GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
“Cosimo Macrì”

Approvato con DCC 36 del 17 marzo 2025

INDICE

ART.	TITOLO	PAG.
Art. 1	Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	5
Art. 2	Il Sindaco	5
Art. 3	Obiettivi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	5
Art. 4	Attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile	5
Art. 5	Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione	6
Art. 6	Commissione esaminatrice	7
Art. 7	Volontari in prova	8
Art. 8	Volontari effettivi	8
Art. 9	Volontari Onorari	8
Art. 10	Registro dei volontari	9
Art. 11	Perdita della qualifica di Volontario Effettivo	9
Art. 12	Diritti dei volontari	9
Art. 13	Doveri dei volontari	9
Art. 14	Organi	10
Art. 15	Assemblea	10
Art. 16	Consiglio Direttivo	11
Art. 17	Coordinatore operativo e Vice Coordinatore operativo	12
Art. 18	Elezioni delle cariche	13
Art. 19	Commissariamento	14
Art. 20	Presidi Territoriali	14
Art. 21	Organizzazione operativa	14
Art. 22	Risorse materiali	15
Art. 23	Norme amministrative e finanziarie	15
Art. 24	Norma transitoria	

Art. 1 - Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

1. Il presente Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile sostituisce il vigente Regolamento approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 71/2220E – 714 del 06 giugno 2011.
2. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Città di Alessandria già istituito con Delibera di Giunta Comunale n. 413/77082 del 20.03.97, si fregia dello stemma adottato con Determina Dirigenziale 324/7 del 4 marzo 2011 di cui all' Allegato "A", ed è stato intitolato con il medesimo atto al Prefetto Cosimo Macrì.
3. Il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile della Città di Alessandria, di seguito indicato come GCVPC, ha sede legale presso il Comune di Alessandria, Piazza Libertà, 1, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del D.Lgs. n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 117/2017.
4. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione Europea o cittadine e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, i quali scelgono di aderirvi volontariamente;
5. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC all'Elenco territoriale del volontariato di Protezione Civile della Regione, e nel Registro Unico Nazionale degli enti del Terzo settore (RUNTS) ai sensi dell'art. 11 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n.106/2020, nella sezione "Altri Enti del Terzo settore".

Art. 2 - Il Sindaco

1. Il Sindaco, ai sensi dell'articolo 6 del D.Lgs. n. 1/2018, in qualità di Autorità Territoriale di Protezione Civile, provvede all'impiego del volontariato di Protezione Civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per quanto riguarda lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC;
2. Il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina delle procedure e delle modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 1/2018.
3. Il Sindaco è il legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare, ad un soggetto dell'amministrazione comunale, lo svolgimento di alcune o di tutte le attività previste ai sensi del presente Regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2 del n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di Protezione Civile di cui alla lettera y) del comma 1 dell'articolo 5, del D.Lgs n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di Protezione Civile ed è costituito per le finalità di cui all'articolo 1 del D.Lgs n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del D.Lgs n. 1/2018 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di Protezione Civile.

Art. 4 - Attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

1. L'impiego del volontariato di Protezione Civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione Civile di cui al D.lgs. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e secondo

modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in generale, in attività di:

- previsione dei rischi;
- prevenzione dei rischi;
- soccorso collettivo;
- superamento delle emergenze.

Il GCVPC attua le attività di cui sopra in caso di eventi o pericolo di eventi correlabili a

- rischi naturali ed antropici;
- attività e manifestazioni a rilevante impatto locale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012 e nel rispetto di quanto previsto da Circolari del Dipartimento della Protezione Civile, in ordine alle modalità di coinvolgimento del volontariato di Protezione Civile a supporto della gestione di eventi e manifestazioni.

Nello specifico, a titolo di esempio sono attività non strutturali di prevenzione dei rischi in cui può essere impiegato il GPVPC in assenza di evento le attività di :

- informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio anche con iniziative di diffusione della cultura di Protezione Civile presso le scuole e iniziative di divulgazione di quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile.
- supporto alla pianificazione di emergenza e attuazione della stessa, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del D.Lgs n. 1/2018;
- monitoraggio del territorio.

Rientrano nelle attività di soccorso collettivo riconducibili alle varie fasi di evoluzione di un evento calamitoso attività di:

- assistenza alla popolazione;
- interventi di rimozione dei pericoli;
- interventi di presidio del territorio.

3. Il GCVPC può attuare anche:

- attività addestrative e formative funzionali all'attività di Protezione Civile;
- attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di Protezione Civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del Comune finalizzati a finanziare le attività del Gruppo Comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal Comune stesso.

4. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Comune veicolate attraverso la struttura di Protezione Civile del Comune di Alessandria come previsto dal Piano di Protezione Civile del Comune, Relazione Tecnica Generale, § 4, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione Civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione Civile.

5. Il GCVPC opera sul territorio comunale.

6. Attivazioni non programmate, interventi/missioni programmati o concordati, nell'ambito di collaborazioni con Coordinamenti e/o Enti, necessitano di autorizzazione preventiva da parte del Sindaco attraverso il Servizio Protezione Civile del Comune

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini maggiorenni dell'Unione Europea e cittadine e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, residenti o domiciliati in Alessandria o in Comuni limitrofi a condizione che non aderiscano a nessun'altra organizzazione di volontariato di Protezione Civile;
2. Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte gli esercenti la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i maggiori di anni 16, con almeno un genitore iscritto al GCVPC. Tali iscritti non possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività operative del GCVPC. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale.
3. Non sono ammessi al Gruppo cittadini:

- sottoposti a misure interdittive o cautelari che limitino o interdicano la possibilità di essere parte di Pubbliche Amministrazioni;
 - che abbiano riportato condanne penali o che siano destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure preventive e/o di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche con diritto di non menzione) nei dieci anni precedenti l'istanza;
 - che siano destinatari di sentenze o condanne passate in giudicato per reati non colposi.
4. Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali purché l'attività di volontariato di protezione civile possa essere espletata senza alcuna sovrapposizione con le mansioni lavorative.
- Essendo il Comune di Alessandria Struttura di Protezione Civile complessa articolata secondo i Settori e Servizi costituenti la propria struttura organizzativa, i dipendenti del Comune di Alessandria sono tenuti, in quanto tali, ad intervenire secondo le proprie mansioni, anche al di fuori dell'ordinario orario di servizio, per emergenze di cui all'art. 7 comma 1 lett. a del D.Lgs n. 1/2018.
5. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di domanda (come modello Allegato "B"). L'istanza stessa dovrà essere inviata o recapitata al Protocollo del Comune e indirizzata al Servizio Protezione Civile del Comune di Alessandria, corredata di:
- Copia di documento d'Identità in corso di validità;
 - Copia del Codice Fiscale;
 - Copia Patente di Guida (se maggiorenni);
 - Curriculum Vitae;
 - dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà carichi pendenti e casellario giudiziale (Allegato "C").
- Nell'istanza l'aspirante volontario autocertifica i requisiti di cui sopra.
6. L'ammissione in prova avviene con atto del Comune a seguito:
- di espletamento della fase istruttoria da parte della Commissione esaminatrice di cui al successivo art. 6;
 - di idoneità alla mansione specifica rilasciata dal medico competente.
7. L'accoglimento dell'istanza con ammissione in prova o il non accoglimento della stessa vengono comunicate all'interessato.
8. Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
- 10 L'atto con cui i Volontari vengono ammessi in prova viene adottato due volte all'anno, nei mesi di dicembre e giugno.

Art. 6 – Commissione esaminatrice

La Commissione Esaminatrice è composta dal Responsabile del Servizio Protezione Civile del Comune di Alessandria o da un suo delegato, dall'Istruttore Amministrativo del servizio di Protezione Civile con funzioni di Segretario e da un referente del Gruppo Volontari, ovvero dal Coordinatore Operativo.

La Commissione assolve ai seguenti compiti:

- valutazione dell'ammissibilità in prova in base a rispondenza ai requisiti, idoneità medica e colloquio conoscitivo;
- valutazione del periodo di prova;
- valutazione e monitoraggio dei volontari appartenenti al Gruppo;
- espressione di pareri vincolanti sull'interpretazione del presente Regolamento;
- assunzione di provvedimenti disciplinari, in caso di non rispetto del presente Regolamento.

I provvedimenti disciplinari, proporzionalmente alla gravità dei fatti, alle circostanze e all'eventuale reiterazione sono:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione a tempo determinato;
- espulsione.

L'iter procedurale del procedimento disciplinare, si articola nelle seguenti fasi:

- segnalazione da parte del Coordinatore al Servizio Protezione Civile;

- convocazione ed ascolto dell'interessato solo nei casi più gravi o su richiesta dello stesso. Il volontario interessato può produrre memorie e/o documenti scritti;
- decisione da parte della Commissione Esaminatrice entro 15 giorni dalla convocazione e comunicazione scritta all'interessato;
- nel caso di sospensione o espulsione il documento viene ratificato co Determina Dirigenziale.

Le decisioni della Commissione Esaminatrice sono inappellabili ad esclusione dell'espulsione per la quale è ammesso ricorso al Sindaco entro 30 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento.

Le sedute della Commissione devono essere verbalizzate e i verbali e la documentazione che concorre all'assunzione delle decisioni saranno poste agli atti e mantenuti riservati.

Art. 7 - Volontari in prova

1. A far data dal provvedimento di ammissione, per un periodo di 6 (sei) mesi, i volontari sono in prova e come tali vengono iscritti in apposita sezione del Registro dei volontari tenuto dal Servizio.
I volontari in prova, durante il servizio, sono sempre affiancati da un volontario effettivo, dotati di DPI minimi individuati in base al Documento di Valutazione dei Rischi e vengono avviati a un corso base di Protezione Civile e ad un corso di formazione generale in materia di salute e sicurezza per volontari di Protezione Civile, così da assolvere gli obblighi di legge di cui al D.Lgs. 9/2008, n. 81 e s.m.i..
2. I volontari in prova possono partecipare all'Assemblea del GCVPC, con diritto di parola ma non di voto.
3. Terminato il periodo di prova, preso atto dei contenuti della relazione del Coordinatore operativo la Commissione esaminatrice definisce
 - il superamento del periodo di prova e conseguimento della qualifica di Volontario effettivo;
 - la non idoneità al ruolo di Volontario effettivo;
 - l'eventuale prolungamento del periodo di prova.
4. L'ammissione definitiva al GCVPC avviene con atto dirigenziale e non comporta l'instaurarsi di alcun rapporto di dipendenza lavorativa con il Comune di Alessandria.

Art. 8 - Volontari effettivi

1. Sono volontari effettivi le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea e le cittadine e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il periodo di prova.
2. Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:
 - copia della polizza assicurativa di cui all'articolo 10, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui all'art. 7;
 - tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - vestiario e DPI idonei al Settore di assegnazione.
3. I volontari non più idonei all'operatività esterna in base alla visita medica effettuata ai sensi del D.lgs. 81/08 e atti conseguenti, e i volontari che hanno compiuto il 70esimo anno d'età, vengono destinati al Settore logistico del GCVPC.
4. Al compimento dell'ottantesimo anno d'età i volontari cessano l'operatività e, se meritevoli, vengono insigniti della qualifica di Volontario Onorario.

Art. 9 - Volontari Onorari

Possono essere nominati con decreto del Sindaco "Volontari Onorari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Alessandria" persone, anche esterne al Gruppo Comunale, che abbiano acquisito particolari meriti nei confronti della Protezione Civile. La segnalazione e l'istruttoria avvengono a cura del Servizio di Protezione Civile del Comune di Alessandria.

Art. 10 - Registro dei volontari

Ogni variazione della composizione del Gruppo Comunale viene adottata con Determinazione Dirigenziale da parte del Servizio Protezione Civile, previa istruttoria della Commissione esaminatrice.

Tale atto individua l'elenco nominativo dei volontari distinguendo i Volontari effettivi, i Volontari in prova, i Volontari sospesi per varie motivazioni, i Volontari onorari e costituisce pertanto il Registro dei Volontari.

Il Servizio detiene inoltre elenchi con recapiti e elenchi con le eventuali limitazioni all'impiego conseguenti le visite mediche, lo aggiorna costantemente e ne informa il Coordinatore Operativo.

Art. 11- Perdita della qualifica di Volontario Effettivo

1. La qualifica di volontario effettivo del GCVPC si perde per:
 - recesso volontario presentato, in forma scritta, dal volontario al Comune;
 - mancato rispetto dell'art. 13 del presente Regolamento;
 - assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno 6 (sei) mesi continuativi;
 - incompatibilità psico-fisica, debitamente certificata dal Medico competente che non consenta l'impiego in nessuna attività del GCVPC;
 - perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 c.4 del presente Regolamento;
 - utilizzo improprio e non autorizzato e/o non coerente con le attività di Protezione Civile della divisa e delle risorse materiali assegnate al Gruppo danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualifica di appartenente al GCVPC, con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato, viene proposta dal Coordinatore operativo o dal Servizio Protezione Civile del Comune, e avviene a seguito di apposita istruttoria della commissione esaminatrice
3. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro 30 giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del Servizio di Protezione Civile del Comune, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 12- Diritti dei volontari

1. Il volontario del Gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione Civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, del D.Lgs n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'articolo 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli artt. 39 e 40 del D.lgs. 1/2018.
2. I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune o attraverso il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile, secondo le modalità previste dall'articolo 18 del D.Lgs, n. 117/2017, per lo svolgimento dell'attività di volontario del GCVPC.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del GCVPC vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di Protezione Civile e di sicurezza in ambiente di lavoro, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 13- Doveri dei volontari

1. I volontari sono tenuti in generale ad adottare comportamenti di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta e in particolare sono tenuti a :
 - concorrere allo svolgimento delle attività ordinarie per un minimo di 15 (quindici) ore per

trimestre ripartite in 5 (cinque) ore mensili;

- assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal Coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - partecipare alle attività ordinarie, alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione Civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - comunicare prontamente al Coordinatore operativo e al Servizio di Protezione Civile del Comune, ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio e numeri di telefono per la pronta reperibilità;
 - comunicare tempestivamente ogni variazione alle dichiarazioni avvenute in sede d'iscrizione, soprattutto l'istaurarsi di eventuali procedimenti penali di rinvio a giudizio;
 - rispettare le indicazioni ricevute dal Coordinatore e dai responsabili di Settore in attuazione sia delle attività ordinarie programmate e approvate annualmente dal Servizio di Protezione Civile del Comune che le attivazioni provenienti dal Servizio stesso in occasione di eventi calamitosi o assimilabili;
 - effettuare le visite mediche indicate dalla Sorveglianza Sanitaria in base alle convocazione. In particolare qualora il volontario non si presenti per tre volte consecutive all'appuntamento fissato, lo stesso sarà sospeso fino all'espletamento della visita stessa.
2. Il volontario quando rappresenta il GCVPC e il Comune deve tenere un comportamento consono al ruolo e all'immagine del Gruppo e dell'ente indossando e portando la divisa con decoro. Non sono ammesse modifiche al vestiario assegnato.
 3. I volontari che non ottemperano ai doveri di cui sopra sono avviati a iter disciplinare come descritto al precedente art 6.
 4. I volontari possono chiedere la sospensione dal servizio, con mantenimento della qualifica di volontario, per motivi personali o di salute per un massimo di mesi 12 (dodici).

Art. 14- Organi

Sono Organi del GCVPC:

1. L'Assemblea
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Coordinatore Operativo.

Art. 15- Assemblea

L'Assemblea è:

1. l'organo decisionale del Gruppo Comunale, nel quale i volontari si possono esprimere e possono concorrere a fornire suggerimenti e proposte per le attività;
2. composta dai volontari effettivi ed è presieduta dal Coordinatore Operativo o dal Vice Coordinatore, in caso di assenza o impedimento del Coordinatore. Possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, con diritto di parola ma non di voto, anche i volontari in prova;
3. è convocata dal Coordinatore Operativo e si distingue in:
 - ORDINARIA: convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei ad attestarne l'effettuazione. Si riunisce 3 volte l'anno indicativamente nei mesi di febbraio, giugno e ottobre, o su istanza della maggioranza semplice dei volontari effettivi.
 - STRAORDINARIA: convocata quando il Coordinatore operativo ne ravvisi la necessità per motivi importanti, oppure su richiesta, al Coordinatore stesso di almeno 1/3 dei volontari effettivi o del Servizio di Protezione Civile del Comune.

- La convocazione deve riportare l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare.
4. è valida se presente la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione, e se è presente 1/3 dei volontari effettivi in seconda convocazione:
 - per la mozione di sfiducia delle cariche l'Assemblea è valida solo se presente il 50% più uno dei volontari effettivi;
 - l'elezione delle cariche avviene come previsto al successivo art. 18;
 - tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora;
 5. le Deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza semplice;
 6. i volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega scritta. E' ammessa solo una delega. Per le elezioni non è ammessa delega.
 7. L'Assemblea:
 - elegge il Consiglio Direttivo;
 - elegge o sfiducia il Coordinatore Operativo;
 - elegge o sfiducia il vice Coordinatore Operativo;
 - suddivide se ritenuto opportuno il Settore Operativo in Nuclei di Specialità;
 - suddivide se ritenuto opportuno il Settore Logistico in sezioni;
 - vota la proposta del programma annuale predisposta dal Coordinatore operativo;
 8. Le votazioni si effettuano generalmente a voto palese. Il voto segreto è obbligatorio per le elezioni delle cariche ed ogni qualvolta venga richiesto, anche da un solo componente, e votato a maggioranza.
 9. Il Coordinatore operativo è tenuto ad inviare per conoscenza al Servizio di Protezione Civile del Comune, copia delle convocazioni delle riunioni ordinarie e straordinarie.
 10. Durante ogni seduta deve essere redatto un verbale da parte del Segretario con il numero dei partecipanti, gli argomenti trattati e l'esito delle deliberazioni. Il verbale viene sottoposto all'Assemblea per la deliberazione alla fine di ogni seduta, sottoscritto dal Coordinatore o da suo sostituto e dal segretario. Le copie dei verbali vengono trasmesse al Servizio di Protezione Civile del Comune e andranno a costituire il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea da conservarsi in forma digitale e cartacea.
 11. Le deliberazioni dell'Assemblea non sono vincolanti per la Civica Amministrazione.

Art. 16 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo del GCVPC è eletto dall'Assemblea ed è l'organo di supporto alle attività del Coordinatore operativo che ne fa parte e lo presiede; anche il Vice Coordinatore è componente del Consiglio direttivo.

Il Consiglio Direttivo è composto da:

 - 3 volontari se il gruppo conta tra 10 e 25 iscritti;
 - 5 volontari se il gruppo supera i 25 iscritti.
2. Il Consiglio direttivo si esprime attraverso Deliberazioni adottate a maggioranza semplice, valide se presenti il 50% più uno dei componenti.
3. In caso di Dimissioni o decadenza del Coordinatore o del Vice Coordinatore si andrà al voto;
4. In caso di dimissioni del 50% più uno dei consiglieri si andrà al voto;
5. In caso di dimissioni di consiglieri subentra il volontario primo escluso della lista, qualora fossero esauriti i candidati consiglieri si procede ad elezioni.
6. Il Consiglio Direttivo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e/o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei ad attestarne l'effettuazione. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo numerato e inviato per conoscenza al Servizio di Protezione Civile del Comune. La raccolta dei verbali, numerati, costituisce Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato sia digitalmente che in forma cartacea presso il Servizio
7. Il Consiglio Direttivo in particolare:
 - elabora proposte di programmazione delle attività di cui all'art 4 del presente Regolamento e della formazione del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e condivise successivamente con

l'Amministrazione Comunale per l'individuazione delle risorse e con il Servizio di Protezione Civile del Comune per la gestione amministrativa. Il Coordinatore operativo informa il Consiglio direttivo e l'assemblea dell'avanzamento dell'iter delle proposte e coordina i passaggi strettamente operativi;

- collabora con il Comune alla stesura o alla modifica del Piano Comunale di Protezione Civile per quanto attiene la pianificazione di dettaglio della Funzione Volontariato.
8. Il ruolo di Consigliere del Direttivo è incompatibile con il ruolo di Amministratore Comunale;
 9. Almeno uno dei componenti il direttivo deve essere rappresentativo della Sezione Fraschetta di cui al successivo art 19.

Art. 17- Coordinatore operativo e Vice-Coordinatore operativo

1. Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea tra i volontari effettivi, con almeno due anni di servizio, secondo i principi di democraticità di cui all'art. 15 del presente Regolamento e di cui all'art 35 comma 1 lettera b del D.lgs n. 1/2018.
2. Il mandato del Coordinatore eletto dura tre anni, con possibilità di essere eletto per un massimo di 2 (due) volte.
3. Il Sindaco, con proprio provvedimento prende atto degli esiti delle libere elezioni dell'Assemblea.
4. Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito, ed è:
 - incompatibile con quello di amministratore locale, in qualsiasi Ente e a qualsiasi livello istituzionale;
 - incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione Civile.
5. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'Assemblea con la maggioranza di cui all'art. 15 c. 3. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, su proposta del Dirigente con decreto, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui al presente articolo e con i doveri generali del volontario.
6. Il Coordinatore operativo:
 - organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano Comunale di Protezione Civile e, in accordo con il Sindaco e con il Servizio di Protezione Civile del Comune, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC;
 - relaziona il Servizio di Protezione Civile del Comune sui fabbisogni del GCVPC, effettuando annualmente, nel mese di settembre, una precisa ricognizione dei materiali, mezzi e dotazioni in uso al GCVPC evidenziando lo stato di funzionalità ed eventuali necessità
 - rappresenta, il GCVPC nelle sedi istituzionali;
 - cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e delle mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento;
 - individua, i responsabili di settore;
 - programma i turni di reperibilità propri e dei volontari del GCVPC con cadenza trimestrale, individuando almeno un membro del Direttivo e almeno n. 2 volontari del Settore operativo. I turni di reperibilità dovranno essere inviati al Servizio di Protezione Civile del Comune;
 - attiva i volontari su richiesta del Servizio di Protezione Civile del Comune;
 - si deve dotare di una segreteria interna che verifichi la precisa compilazione del Registro presenze e curi la redazione dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e le relative deliberazioni. Tali verbali verranno trasmessi al Servizio di Protezione Civile del Comune e andranno a comporre i libri delle adunanze. La segreteria supporta il Coordinatore nella ricognizione annuale e cura l'aggiornamento degli inventari dei materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune di Alessandria, a seguito della ricognizione stessa;
 - porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco, attraverso il Servizio di Protezione Civile del Comune e del Servizio stesso;
 - è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le "Funzioni volontariato" delle diverse sale operative del territorio, riferendo eventuali attivazioni al Servizio di Protezione Civile del Comune.
 - provvede a trasmettere al Servizio di Protezione Civile del Comune una relazione dettagliata

sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente;

7. Il Vice Coordinatore operativo coadiuva e sostituisce il Coordinatore operativo in caso di assenza o impedimento; deve possedere gli stessi requisiti del Coordinatore e per tale ruolo valgono le medesime incompatibilità.

Art. 18 - Elezioni delle cariche

1. Le elezioni alla carica di Consigliere o Coordinatore sono indette dal Consiglio direttivo. In caso di scadenza naturale delle cariche con 40 (quaranta) giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei mandati che è fissata in 3 (tre) anni. In caso di dimissioni del Coordinatore i restanti componenti fissano la data delle elezioni sempre entro 40 (quaranta) giorni dalle dimissioni.
2. Il Servizio Protezione Civile, 30 (trenta) giorni liberi prima della data delle elezioni, rende noti gli elenchi degli aventi diritto all'elettorato attivo e passivo. Il Coordinatore uscente trasmette detti elenchi a ogni volontario con mezzi che attestino l'avvenuta ricezione.
3. Sono elettori attivi i volontari effettivi.
4. Sono candidabili:
 - i volontari effettivi, con due anni di servizio che non ricoprono incarichi direttivi in altre Associazioni con le stesse finalità, non siano dipendenti del Comune, e non ricoprono cariche politico amministrative.
5. Non sono candidabili alla carica di Coordinatore o Vice coordinatore i volontari che abbiano ricoperto l'incarico per due mandati.
6. Il Consiglio direttivo 30 (trenta) giorni prima delle elezioni, costituisce la Commissione elettorale che ha il compito di valutare i requisiti dei candidati alle varie cariche, ha la responsabilità di seguire l'iter elettorale, dalla costituzione del seggio, al controllo dei partecipanti al voto, fino allo scrutinio finale, è composta da:
 - Presidente
 - 2 (due) scrutatori/segretari estratti a sorte tra i volontari effettivi che hanno dato la disponibilità all'incarico.
7. La Commissione elettorale entro 15 (quindici) giorni dalle elezioni, raccoglie le candidature alla carica di Coordinatore, di Consigliere del Direttivo e di referente per il Presidio territoriale Frascchetta "Giancarlo Paradiso".

Le candidature, vagliate dalla Commissione Esaminatrice, vengono organizzate in 3 (tre) liste:

 - Lista 1 Candidato Coordinatore, possibilità di esprimere 1 (UNA) preferenza;
 - Lista 2 Consigliere del Direttivo, possibilità di esprimere 2 (DUE) preferenze, rispettando il principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3 Testo unico degli enti locali (TUEL) (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)[Aggiornato al 07/07/2024].
 - Lista 3 Referente per la sezione Frascchetta "Giancarlo Paradiso", possibilità di esprimere 1 (UNA) preferenza.

Le liste vengono rese pubbliche.
8. Il Coordinatore uscente fissa altresì un'Assemblea, 15 (quindici) giorni prima della data delle elezioni, con all'ordine del giorno all'Assemblea delle candidature.
9. Il turno elettorale si svolge in un solo giorno. L'orario di apertura del seggio, di almeno sei ore, è fissato dalla Commissione Elettorale, nell'Assemblea di presentazione delle candidature.
10. Nel giorno di elezioni agli aventi diritto, devono essere consegnate numero 3 (tre) schede (vedi Allegati "D", "D1" e "D2") da inserire in 3 (tre) urne distinte. Nel seggio devono essere esposti gli elenchi dei candidati delle 3 liste.
11. Il voto è segreto.
12. L'elezione è valida se si raggiunge il quorum strutturale del 50% più uno degli aventi diritto. Nel caso non si raggiungesse il quorum strutturale di cui sopra, si fissa una nuova data, entro i successivi 15 giorni, con gli stessi candidati fissando il quorum strutturale al 40%. Se non si dovesse raggiungere il quorum richiesto il GCVPC viene commissariato (vedi art.19).

13. L'elezione non è valida se il numero delle schede è diverso dal numero delle firme presenti sul registro elettori, in questo caso si fissa una nuova data entro i successivi 15 giorni.
14. Lo spoglio viene effettuato e verbalizzato dalla Commissione elettorale che è competente in ordine alla regolarità elettorale.
15. I candidati più votati assumono le cariche di:
 - Scheda 1 – Coordinatore Operativo: il Vice Coordinatore Operativo è scelto dal Coordinatore Operativo tra i Consiglieri Direttivi eletti come da successiva scheda 2
 - Scheda 2 – Consigliere Direttivo. I primi 3 o 5 più votati.
 - Scheda 3 – Referente Presidio territoriale "Giancarlo Paradiso". Il più votato
16. In caso di parità si procede a ballottaggio, in data da definirsi in sede di fine spoglio, comunque non oltre i 15 (quindici) giorni successivi.

Art. 19 – Commissariamento

Il GCVPC può essere commissariato in caso di:

- impossibilità di regolari elezioni del Coordinatore Operativo e delle altre cariche elettive;
- mancato raggiungimento del quorum come da art. 18 c. 12;
- mancanza di candidati eleggibili;
- in caso di candidato unico alla carica di Coordinatore Operativo, ma nessun voto valido.

Il Commissario viene nominato dal Sindaco fra i volontari effettivi e deve possedere gli stessi requisiti del Coordinatore Operativo.

Al massimo entro 12 (dodici) mesi dalla nomina a Commissario, lo stesso deve dar corso a nuove elezioni.

In caso di ulteriore fallimento della tornata elettorale il GCVPC verrà sciolto con Delibera del Consiglio Comunale.

Art. 20 – Presidi territoriali

1. Ai fini del miglioramento della risposta operativa, preso atto dell'estensione del territorio comunale e delle criticità idrogeologiche e infrastrutturali specifiche di alcune zone della Città, possono essere identificati presidi territoriali decentrati al fine di garantire interventi mirati e tempestivi a presidio specifico;
2. In particolare, al fine di garantire un presidio in grado di intervenire tempestivamente in particolari situazioni di rischio, si istituisce il presidio territoriale Frascchetta "Giancarlo Paradiso" con sede a Spinetta Marengo, per il monitoraggio del rischio idraulico derivante dal reticolo secondario, delle aree industriali a rischio incidente rilevante e in luogo dell'innegabile problematicità derivante dall'unico ponte di collegamento tra la città e l'area est della città;
3. Ulteriori presidi territoriali potranno essere identificati, nel rispetto del comma uno del presente articolo, con provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 21 - Organizzazione operativa

1. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile, se utili ad affrontare le necessità e i rischi legati al territorio.
2. Il GCVPC è organizzato in due settori:
 - OPERATIVO, che si occupa dell'attuazione degli interventi. Il responsabile, viene nominato, tra i volontari effettivi, dal Coordinatore Operativo, organizza il settore in gruppi/squadre di intervento, possibilmente affiancando sempre volontari con minor esperienza a volontari formati.
 - LOGISTICO, che si occupa dell'organizzazione preparatoria all'espletamento delle attività del Gruppo e se necessario è a supporto sia di interventi, sia della centrale operativa del Servizio di Protezione Civile del Comune. Il responsabile, viene nominato, tra i volontari effettivi, dal Coordinatore Operativo, organizza il settore in gruppi/squadre di volontari, tra i quali rientrano anche i minori di anni 18 e i volontari effettivi raggiunta l'età di anni 70.
3. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco impartite

attraverso la catena di comando e controllo individuata dal Piano Comunale di Protezione Civile e dalla struttura organizzativa del Comune, sotto la guida del Coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'articolo 12, comma 5, del D.L.gs n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'articolo 41 comma 2 del citato D.L.gs n. 1/2018.

4. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
5. Il GCVPC gestisce in autonomia le attività ordinarie deliberate nell'Assemblea del mese di ottobre, per l'anno successivo e trasmesse al Servizio di Protezione Civile del Comune.
6. In base a quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile del Comune e ai rischi del territorio, il Consiglio Direttivo può individuare all'interno del Gruppo eventuali specializzazioni, compatibilmente con le risorse umane e le competenze dei volontari. La proposta del Consiglio Direttivo deve essere deliberata dall'Assemblea.

Art. 22 - Risorse materiali

1. Il Comune di Alessandria ha assegnato al GCVPC la sede operativa presso Centro Polifunzionale Ex Forte Acqui, via Casalcermelli, 49/c, Alessandria.
2. I volontari del Gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di Protezione Civile disposti dalla struttura di Protezione Civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del Gruppo stesso.
4. Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio, negligenza e dolo da parte dei volontari iscritti.
6. Al GCVPC possono essere concesse in uso anche attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri Enti a fronte di definizione delle condizioni attraverso appositi Atti o Convenzioni.

Art. 23 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante il Servizio di Protezione Civile cura la gestione amministrativa del GCVPC, in conformità a quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.L.gs n. 1/ 2018.
2. Ogni anno nel Bilancio dell'ente saranno individuati appositi capitoli di bilancio in entrata per introitare contributi e donazioni e appositi capitoli di bilancio in uscita ove l'Amministrazione Comunale stanzi le risorse da destinarsi alle attività del Gruppo Comunale
3. Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'articolo 20 del decreto ministeriale n.106/2020, in quanto compatibile.

Art. 24 - Norma transitoria

All'atto dell'approvazione del presente Regolamento lo stesso viene portato a conoscenza dei volontari già iscritti chiedendo conferma della volontà di continuare far parte del Gruppo stesso, con conseguente ricomposizione del Gruppo Comunale.

Le prime elezioni immediatamente successive all'approvazione del presente Regolamento vengono indette entro 40 (quaranta) giorni, dall'approvazione stessa, dal Commissario pro-tempore, e seguite dal Servizio di Protezione Civile del Comune.